

## Editoriale

### Indennizzo diretto, una mezza bufala?

di Enzo Caniatti



Da quando all'inizio dell'anno il settore assicurativo è stato rivoluzionato con l'indennizzo diretto - ovvero in caso di incidente con un altro veicolo, se pensiamo di avere ragione, dobbiamo chiedere il rimborso alla nostra Compagnia anziché a quella del veicolo che ci ha danneggiato - abbiamo cominciato a ricevere non soltanto e-mail con richiesta di spiegazione da parte dei nostri lettori, ma anche lettere che facevano sorgere il dubbio che la nuova normativa non rischi di tradursi in un regalo alle Assicurazioni e finisse per danneggiare anziché favorire noi automobilisti. Come tutte le questioni controverse che vedono scendere in campo paladini di interessi diversi ben decisi a sostenere le proprie ragioni con ogni mezzo, anche l'indennizzo diretto riserva non pochi colpi di scena, non ultima l'interrogazione parlamentare presentata da Enzo Raisi sulla pubblicità, a suo dire ingannevole, dell'indennizzo diretto. **Sul sito internet del Governo e del ministero dello Sviluppo economico è in atto una Campagna di informazione sul risarcimento diretto RC Auto**, secondo l'interrogante, è sufficiente esaminare i contenuti di tale campagna per capire che si tratta di un ingannevole spot pubblicitario a totale beneficio delle Compagnie. La battaglia è alle prime battute, vi terremo informati degli ulteriori sviluppi sia sul giornale sia sul nostro sito Internet [gentemotori.it](http://gentemotori.it), un vero magazine on-line in grado di dare tutte le notizie sul mondo dell'auto in tempo reale. Da parte nostra abbiamo deciso di passare sotto la lente d'ingrandimento la nuova normativa e, come risulta da quanto riportiamo nel servizio qui a fianco, i dubbi non mancano. L'indennizzo diretto ci pare una... polizza assicurativa per le Compagnie, che non rischiano nulla. Se la nuova legge non funzionasse, le Assicurazioni potrebbero sempre dire che il Governo le ha costrette ad applicarla. Felici se qualcuno vorrà smentirci.

SCRIVETE A ENZO CANIATTI  
email a:  
[ecaniatti@hachette.it](mailto:ecaniatti@hachette.it)



## In primo piano

### RISARCIMENTI IMMEDIATI

#### Un salto nel buio

**In caso di incidente, ora si viene rimborsati direttamente dalla propria Assicurazione. Secondo il Governo (e molti giornali) le tariffe Rca costeranno meno. Ma Gente Motori ha parecchi dubbi sull'efficacia del nuovo sistema**

Il 1° febbraio 2007, il settore assicurativo è stato rivoluzionato. Con l'indennizzo diretto, in caso di incidente tra due veicoli, se pensate di avere ragione dovete chiedere il rimborso alla vostra Compagnia anziché a quella del veicolo che vi ha danneggiato: è la vostra Assicurazione che vi risarcirà. Vengono rimborsati i danni al veicolo, le eventuali lesioni di lieve entità del guidatore (fino al 9% di invalidità) e gli eventuali danni alle cose trasportate (del proprietario o del guidatore). In teoria, con

l'indennizzo diretto dovrebbero diminuire le controversie fra assicurati e Compagnie; quindi, dovrebbero calare i costi sopportati dalle Assicurazioni e, come risultato finale, dovrebbero scendere le tariffe Rca. È questo l'obiettivo del Governo, condiviso da gran parte delle associazioni dei consumatori; mentre quasi tutti i giornali sottolineano che gli assicurati trarranno soltanto benefici dall'indennizzo diretto. Ma è proprio così? Noi di Gente Motori in proposito abbiamo diversi dubbi.

### Perché non ci piace

- a** Con l'indennizzo diretto, **gli automobilisti perdono il diritto a una difesa adeguata in caso di sinistro**, mentre le Assicurazioni hanno campo libero nello stabilire i risarcimenti. I danneggiati sono in balia delle Compagnie: per farsi assistere da avvocati e periti di infortunistica stradale, devono pagare regolari parcelle. Il tutto a discapito della equa trattazione dei sinistri e della valutazione dei danni, materiali e fisici.
- b** L'indennizzo diretto **vedrà sempre più diminuire l'importo del risarcimento** con un maggior guadagno per le Compagnie, cui è lasciato il compito di decidere l'ammontare del danno che risarciranno. La volpe è guardiana del pollaio: affidare alle Assicurazioni il compito di formulare la denuncia di sinistro, accertare e quantificare il danno con propri fiduciari, negando la rimborsabilità delle spese per assistenza tecnica e legale non ci pare rispettosa delle norme riportate nel Codice civile e nella Costituzione.

## Otto passi per ottenere i soldi (in teoria)

**1** L'**indennizzo diretto** scatta in caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati. Non è possibile avvalersi di questa procedura se l'incidente è avvenuto all'estero, se coinvolge più di due veicoli, o è coinvolto un ciclomotore privo della nuova targa, oppure anche nel caso in cui il guidatore abbia subito danni gravi.

**2** La **denuncia di sinistro** può essere effettuata (non è obbligatorio farlo) utilizzando il Modulo blu, dove riportare almeno le seguenti informazioni: targhe dei due veicoli coinvolti; nomi degli assicurati e delle Compagnie; descrizione delle modalità e data dell'incidente; firma di almeno un guidatore coinvolto.

**3** Scrivete una **richiesta formale di risarcimento** e presentatela alla vostra Compagnia. È importante farlo in uno di questi modi: tramite raccomandata con avviso di ricevimento; consegnandola a mano (facendosi rilasciare una ricevuta); via fax; via email (se non esclusa dal contratto). Per orientarvi, ecco il facsimile che può essere scaricato anche sul sito dell'Ania (l'associazione che rappresenta le Compagnie), [www.ania.it](http://www.ania.it).

**4** Quando la **richiesta di risarcimento è completa** di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la Compagnia deve rispondervi:

■ **entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose** se il Modulo Blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti;

■ **entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose;**


■ **entro 90 giorni per le lesioni fisiche.** L'Assicurazione deve proporre l'offerta di risarcimento o spiegare i motivi per cui non è tenuta a risarcire il danno (per esempio, perché è risultata una vostra completa responsabilità riguardo a quanto accaduto).

**5** Se la **richiesta di risarcimento non è completa**, la Compagnia vi chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta saranno sospesi fino a quando non avrete inviato i dati mancanti.

**6** Se **non siete d'accordo** con quanto la Compagnia vi offre, potete far valere i vostri diritti esercitando l'azione legale nei suoi confronti.

**7** Se il servizio fornito dalla vostra Compagnia **non vi soddisfa**, potete reclamare rivolgendovi alla struttura d'impresa indicata nella nota informativa precontrattuale. Se il problema non viene risolto, fermo il diritto all'azione legale, potete ricorrere anche alla procedura di conciliazione Ania/associazioni dei consumatori.

**8** Dopo la comunicazione della somma offerta, **la Compagnia deve procedere al pagamento** entro i 15 giorni successivi.



**c** **Nessuno sconto sulle polizze è previsto**, a meno che le Assicurazioni non prevedano particolari contratti futuri. La Legge non chiarisce in alcun modo quali dovranno essere i benefici per gli assicurati. Non soltanto: in caso di invalidità permanente dall'1 al 9%, si può dimostrare come le tabelle di valutazione del danno biologico (introdotte con la Legge 57/2001) prendano in considerazione gli importi più bassi stabiliti in sede processuale dai diversi tribunali.

**d** **Che paghi la propria Compagnia o l'Assicu-**

**razione dell'altro guidatore coinvolto non cambia nulla.** Si tratta sempre di pagamenti effettuati dai liquidatori. Perché mai la vostra Compagnia dovrebbe trattarvi meglio dell'altra Assicurazione?

**e** **I contenziosi fra assicurati e Compagnie rischiano di aumentare**, a causa di una normativa poco chiara. Spiega Stefano Mannacio, esperto di infortunistica stradale e di Rc Auto: "La prevista interruzione dei termini per la formulazione dell'offerta, nel caso di richiesta incompleta da parte degli assicurati danneggiati, può

comportare un ingiustificato allungamento del termine per proporre l'azione di risarcimento: un odioso gioco dell'oca". Inoltre, le Compagnie hanno 30 giorni per dichiarare se il sinistro ricada o no nella procedura. Se l'Assicurazione non rispetta i tempi di risarcimento, per ottenere che l'Isvap (l'istituto che vigila sulle Compagnie) accerti una violazione, occorre che qualcuno reclami e documenti per iscritto il tutto. «Il danneggiato - dice Mannacio - ha molte difficoltà a destreggiarsi da solo in queste procedure descritte da una normativa che risulta piuttosto farraginosa».

**f** In quanto alla possibilità di **ricorrere alla procedura di conciliazione Ania/associazioni dei consumatori**, si deve andare con i piedi di piombo. Spesso è presentata come gratuita. In realtà, illustra Mannacio, «occorre pagare l'iscrizione a una di quelle associazioni. Poi, lascia perplessi il fatto che talvolta ulteriori indagini sull'incidente vengano fatte pagare all'assicurato». E ancora: «non convince appieno che i membri delle associazioni dei consumatori partecipanti alla conciliazione vengano formati dall'Ania e si avvalgano delle sue strutture».